

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

Unità Socio Sanitaria Locale n. 58

Trasmesso al comune di Pioltello il 20/06/1991 prot. 17486

N.B.La versione integrale è disponibile presso l'ufficio edilizia privata

Capitolo 1.....	9
NORME GENERALI (PROCEDURE)	9
3.0.0. Campo di applicazione (omissis).....	9
3.1.1. Richieste di autorizzazione...(omissis).....	9
3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione...(omissis).....	9
3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazione...(omissis).....	9
3.1.4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	9
3.1.5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE GENERICA.....	9
3.1.6. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE SPECIFICA E DEFINITA.....	9
3.1.7. Licenza d'uso (omissis).....	9
3.1.8. Domanda per licenza d'uso (omissis).....	9
3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi (omissis).....	9
3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla-osta all'esercizio dell'attività (omissis).....	9
3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni(omissis).....	10
3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico (omissis).....	10
3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile (omissis).....	10
3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici (omissis).....	10
Capitolo 2.....	10
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI	10
3.2.1. SALUBRITA' DEI TERRENI EDIFICABILI.....	10
3.2.2. PROTEZIONE DALL'UMIDITA'.....	10
3.2.3. DISTANZE E SUPERFICIE SCOPERTA'.....	10
3.2.4. SISTEMAZIONE DELL'AREA.....	11
3.2.5. DIVIETO AL RIUSO DEI MATERIALI.....	11
3.2.6. INTERCAPEDINI E VESPAI.....	11
3.2.7. MURI PERIMETRALI.....	11
3.2.8. PARAPETTI.....	11
3.2.9. GRONDE E PLUVIALI.....	12
3.2.10. MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI VOLATILI E DI ANIMALI IN GENERE.....	12
Capitolo 3.....	12
MISURE IGIENICHE E NORME PER I CANTIERI	12
3.3.1. Sicurezza nei cantieri (omissis).....	12
3.3.2. Recinzioni (omissis).....	12
3.3.3. Demolizioni:difesa della polvere (omissis).....	12
3.3.4. Sistemazione aree abbondante (omissis).....	12
3.3.5. Allontanamento materiali di risulta (omissis).....	12
3.3.6. Rinvenimento dei resti umani (omissis).....	12
3.3.7. Cantieri a lunga permanenza (omissis).....	12
CAPITOLO 4.....	12
REQUISITI DEGLI ALLOGGI	12
3.4.1 PRINCIPI GENERALI.....	13
3.4.2 ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE.....	13
3.4.3 TIPOLOGIA DEI LOCALI.....	13
A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE	13
3.4.4. SUPERFICI MINIME.....	13
3.4.5. VOLUMI MINIMI AMMISSIBILI PER I SINGOLI LOCALI.....	13
3.4.6. NUMERO DI UTENTI AMMISSIBILI.....	13

3.4.7. ALTEZZE MINIME	14
3.4.8 ALTEZZE MINIME IN RELAZIONE ALL'ALTITUDINE	14
B) ILLUMINAZIONE	14
3.4.9. SOLEGGIAMENTO	14
3.4.10 AEROILLUMINAZIONE NATURALE	15
3.4.11. REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA.	15
3.4.12. SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE	15
SCHEMA ESPLICATIVO SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE.....	15
3.4.13 PRESENZA DI OSTACOLI ALL'AEROILLUMINAZIONE.....	16
3.4.14 OBBLIGO DEL PROGETTISTA	16
3.4.15. CALCOLO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE PER I LOCALI DI PROFONDITÀ MAGGIORE DI 2,5 VOLTE L'ALTEZZA DELLE FINESTRE	16
3.4.16 REQUISITI DELLE FINESTRE.....	17
3.4.17. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	17
3.4.18 ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA.....	17
C) VENTILAZIONE E AERAZIONE	17
3.4.19 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	17
3.4.20 NORMATIVA INTEGRATIVA	17
3.4.21. SUPERFICIE APRIBILE E RICAMBI MINIMI D'ARIA.....	17
3.4.22 STANZE DA BAGNO E W.C.: SUPERFICIE APRIBILE MINIMA PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA.....	18
3.4.23 CORRIDOI, DISIMPEGNI, ECC.: SUPERFICIE MINIMA APRIBILE PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA.....	18
3.4.24 DEFINIZIONE DI CANNE DI VENTILAZIONE.....	18
3.4.25. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI: VENTILAZIONE DEI LOCALI.....	18
3.4.26 DIVIETI DI INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS	18
3.4.27. INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	19
3.4.28 INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS: COLLEGAMENTI MOBILI.....	19
3.4.29 APPARECCHI A GAS: TARGHE E ISTRUZIONI.....	19
3.4.30. DEFINIZIONE DI CANNA FUMARIA.....	19
3.4.31. DEFINIZIONE DI CANNA DI ESALAZIONE.....	20
3.4.32. ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	20
3.4.33. ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI O FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA.....	20
3.4.34. COLLEGAMENTI A CANNE FUMARIE O A CANNE DI ESALAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE O DI CAPPE	20
3.4.35. ASPIRATORI MECCANICI (VENTOLE): MODALITA' DI INSTALLAZIONE E DIVIETI.....	20
3.4.36. LIMITAZIONE A TIRAGGIO	20
3.4.37. CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE: DIMENSIONAMENTO.....	21
<i>DIMENSIONI CANNE FUMARIE</i>	21
3.4.38. CARATTERISTICHE DELLE CANNE.....	21
3.4.39. MESSA IN OPERA DELLE CANNE FUMARIE.....	21
3.4.40. CANNE FUMARIE.....	21
3.4.41. CANNE FUMARIE COLLETTIVE: CARATTERISTICHE.....	21
3.4.42. COMIGNOLI: TIPI	22
3.4.43. COMIGNOLI: ALTEZZE ED UBICAZIONI	22
D) TEMPERATURA E UMIDITA'	22
3.4.44. SPESSORE DEI MURI ESTERNI.....	22
3.4.45. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.....	22

3.4.46. L'UMIDITÀ CONDENSA	23
3.4.47. CONDIZIONAMENTO: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	23
3.4.48. CONDIZIONAMENTO: PRESE DI ARIA ESTERNA.	23
E) ISOLAMENTO ACUSTICO	24
3.4.49. Difesa dal rumore (omissis).	24
3.4.50. Parametri di riferimento (omissis).	24
3.4.51. Misurazioni e valutazioni (omissis)	24
£.4.52 Indici di valutazione di isolamento acustico (omissis)	24
3.4.52. bis: Norme speciali per l'edificazione nell'area di rispetto aeroportuale (omissis).....	24
3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi (omissis).	24
3.4.54. Rumorosità degli impianti (omissis).	24
3.4.55. Rumore da calpestio (omissis).	24
F) RIFIUTI DOMESTICI	24
3.4.56. OBBLIGO AL CONFERIMENTO	24
3.4.57 DEPOSITI E RACCOGLITORI.....	24
3.4.58 CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO	24
3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori (omissis).	25
3.4.60. Canne di caduta (omissis).	25
3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità (omissis).	25
3.4.62. Deroga (omissis).	25
3.4.63. Rifiuti non domestici (omissis).	25
G) SCARICHI	25
3.4.64. Tipi di scarico (omissis).	25
3.4.65. Reti interne (omissis).	25
3.4.66. Acque meteoriche (omissis).	25
3.4.67. Acque di processo (omissis).	25
3.4.68. Accessibilità all'ispezione ed al campionamento (omissis).	25
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti (omissis).	25
H) DOTAZIONE DEI SERVIZI	25
3.4.70. SERVIZI IGIENICI E STANZE DA BAGNO; DOTAZIONE MINIMA.....	25
3.4.71. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI AI SERVIZI IGIENICI	25
3.4.72. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI A CUCINA.....	26
3.4.73. Acqua potabile (omissis).....	26
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe (omissis).	26
3.4.75. Erogazione dell'acqua- rete di distribuzione (omissis).	26
I)REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE	26
3.4.76. Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedito (omissis).....	26
3.4.77. Estensione della normativa (omissis).	26
3.4.78. Regolamentazione generale (omissis).	26
CAPITOLO 5	26
CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO.....	26
3.5.1. CAVEDI E CORTILI: CRITERI GENERALI	26
3.5.2. CAVEDI: DIMENSIONI.....	26
3.5.3. CAVEDI: COMUNICAZIONE CON SPAZI LIBERI	27
3.5.4. CAVEDI: CARATTERISTICHE	27
3.5.5. CORTILI: NORMA DI SALVAGUARDIA	27
3.5.6. ACCESSI AI CORTILI	27
3.5.7. PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI.....	27
3.5.8. CANCELLI.....	27
3.5.9. IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI.....	28

3.5.10. SUOLO PUBBLICO: NORME GENERALI.....	28
3.5.11 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO (omissis).....	28
CAPITOLO 6.....	28
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE	28
3.6.1. SOPPALCHI, SUPERFICIE ED ALTEZZA.....	28
3.6.2 AEROILLUMINAZIONE DEI SOPPALCHI.....	28
3.6.3. SEMINTERRATI E SOTTERRANEI: DEFINIZIONI	29
3.6.4. CARATTERISTICHE D'USO DEI LOCALI SEMINTERRATI O SOTTERRANEI...	29
3.6.5. AUTORIZZAZIONE ALL'USO A SCOPO LAVORATIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI O SOTTERRANEI	29
3.6.6. SOTTOTETTI: ISOLAMENTI E LICENZA D'USO	29
3.6.7. SCALE DI USO COLLETTIVO A SERVIZIO DI PIU' ALLOGGI: AEROILLUMINAZIONE	30
3.6.8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE SCALE DI USO COLLETTIVO ...	30
3.6.9. SICUREZZA DELLE SCALE DI USO COMUNE.....	30
3.6.10. LARGHEZZA DELLE SCALE	30
3.6.11. DIMENSIONI DI SCALE A USO COMUNE.....	31
3.6.12. SCALE A CHIOCCIOLA	31
3.6.13. CHIUSURA DELLE SCALE A USO COMUNE.....	31
CAPITOLO 7.....	31
ESERCIZI DI OSPITALITA'ED ABITAZIONE COLLETTIVA	31
3.7.0. Norme generali (omissis).....	31
A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE.....	31
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere (omissis)	31
3.7.2. Requisiti di abitabilità (omissis)	31
3.7.3. Servizi igienici (omissis).....	31
3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar,ecc. (omissis).....	31
B)CASE APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)	31
3.7.5. Requisiti (omissis)	31
C)OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI.....	31
3.7.6. Caratteristiche (omissis).....	31
3.7.7. Alloggi Agro-turistici (omissis).....	31
D)DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI.....	31
3.7.8. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche (omissis).....	32
3.7.9. Ospizi: definizione e caratteristiche (omissis).	32
CAPITOLO 8.....	32
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI	32
3.8.0. Normativa generale (omissis).	32
3.8.1. Cubatura minima (omissis).	32
3.8.2. Servizi (omissis).....	32
3.8.3. Requisiti (omissis).	32
3.8.4. Divieto di fumare (omissis).....	32
CAPITOLO 9.....	32
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE	32
3.9.1. Autorizzazione (omissis).....	32
A) STABILIMENTI BALNEARI	32
3.9.2. Numero utenze ammissibili (omissis).....	32
3.9.3. Cabine-spogliatoio – Numero minimo, caratteristiche, dotazione (omissis).....	32
3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima(omissis).....	32
3.9.5. Docce (omissis).....	32

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti (omissis).....	32
3.9.7. Pronto soccorso (omissis)	32
3.9.8. Luoghi di ristorazione (omissis)	32
B) ALBERGHI DIURNI	32
3.9.9. Superficie minima dei locali (omissis).....	32
3.9.10. Servizi igienici (omissis).....	32
3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti(omissis).....	32
3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento(omissis)	32
3.9.13. Aerazione(omissis).....	32
3.9.14. Condizionamento(omissis).....	32
3.9.15. Locali depositi(omissis)	32
3.9.16. Disinfezione(omissis).....	32
3.9.17. Cambio biancheria(omissis).....	32
3.9.17bis. Altre prestazioni dell'albergo diurno(omissis).....	32
C).PISCINE DI USO COLLETTIVO.....	32
3.9.18. Caratteristiche della vasca(omissis).....	32
3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche(omissis)	32
3.9.20. Alimentazione delle piscine(omissis)	32
3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto(omissis)	32
3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso(omissis)	32
3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua(omissis).....	32
3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro(omissis)	32
3.9.25. Accesso in vasca(omissis).....	32
3.9.26. Uso della cuffia(omissis)	32
3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente(omissis)	32
3.9.28. Capienza della vasca(omissis)	32
3.9.29. Tipi di spogliatoi(omissis)	32
3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione(omissis)	32
3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca(omissis).....	32
3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei wc(omissis).....	33
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei wc(omissis).....	33
3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi(omissis)	33
3.9.35. Insonorizzazione(omissis).....	33
3.9.36. Obblighi del gestore(omissis)	33
3.9.37. Zone riservate ai tuffi(omissis)	33
3.9.38. Pronto soccorso(omissis)	33
3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori(omissis).....	33
3.9.40. Deposito materiale(omissis).....	33
CAPITOLO 10.....	33
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE.....	33
3.10.1. Definizione e norme generali (omissis).....	33
3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi (omissis)	33
3.10.3. Dotazione di acqua potabile (omissis).....	33
3.10.4. Scarichi (omissis).....	33
3.10.5. Rifiuti solidi (omissis).....	33
3.10.6. Ricoveri per animali: procedure (omissis).....	33
3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri (omissis).....	33
3.10.8. Stalle (omissis).....	33
3.10.9. Porcili (omissis).....	33
3.10.10. Pollai e conigliaie (omissis).....	33
3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio (omissis).....	33

CAPITOLO 11.....	33
EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI.....	33
3.11.1. NORME GENERALI	33
3.11.2 ISOLAMENTO.....	33
3.11.3 SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA	33
3.11.4. PAVIMENTAZIONE	34
3.11.5. ILLUMINAZIONE.....	34
3.11.6. DOTAZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE.....	34
3.11.7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI.....	35
3.11.8. CARATTERISTICHE DEGLI SPOGLIATOI: SUPERFICI MINIME	35
3.11.9 SPOGLIATOI: DOTAZIONE MINIMA	35
3.11.10. MENSE: CARATTERISTICHE	36
3.11.11. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE.....	36
3.11.12 PRESCRIZIONI INTEGRATIVE.....	36
3.11.13. LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI	36
3.11.14. ISOLAMENTO ACUSTICO.....	36
CAPITOLO 12.....	37
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI, ED ATTIVITA' AFFINI.....	37
3.12.0. Campo di applicazione (omissis).....	37
3.12.1. Lavanderie: autorizzazione (omissis).....	37
3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido (omissis).....	37
3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali (omissis).....	37
3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione(omissis).....	37
3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria (omissis).....	37
3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria (omissis).....	37
3.12.7. Biancheria infetta (omissis).....	37
3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini:autorizzazioni(omissis).....	37
3.12.9. Caratteristiche dei locali (omissis).....	37
3.12.10. Attività in ambienti privati (omissis).....	37
3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria (omissis).....	37
3.12.12. Attività di tosatura animali: autorizzazione (omissis).....	37
CAPITOLO 13.....	37
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE.....	37
3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche (omissis).....	37
3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche (omissis).....	37
CAPITOLO 14.....	37
AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA.....	37
3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali (omissis).....	37
3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione (omissis).....	37
3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni(omissis).....	37
CAPITOLO 15.....	37
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE.....	37
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI	
TURISTICI)	37
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE.....	37
3.15.1. Campo di applicazione (omissis).....	37
3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori (omissis).....	37
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI	
TURISTICI)	37
3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta (omissis).....	37
3.15.4. Approvvigionamento idrico (omissis).....	37

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche (omissis).....	37
3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari (omissis).....	37
3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto(omissis)	37
3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi (omissis)	37
3.15.9. Pronto soccorso (omissis)	37
3.15.10. Altri servizi (omissis).....	37
3.15.11. Rinvio (omissis)	37

Capitolo 1

NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0. Campo di applicazione (omissis).

3.1.1. Richieste di autorizzazione...(omissis).

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione...(omissis).

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazione...(omissis).

3.1.4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE GENERICA.

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui all'art. 3.1.4., devono contenere l'impegno del titolare a presentare specifica domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dall'art. 3.1.10. Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire, sempre per iscritto, detto impegno all'utilizzatore specifico. I locali non potranno essere effettivamente occupati prima dell'assolvimento dell'obbligo di cui sopra.

3.1.6. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE SPECIFICA E DEFINITA

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4., devono contenere:

- A) Qualora rientrino fra le attività previste dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, copia della documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, compilate secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
- B) Qualora rientrino fra le attività previste dal D.P.R. 175, copia del rapporto di notifica o dichiarazione, nonché copia del piano di emergenza esterna
- C) Qualora esercitino una o più attività rientranti nell'elenco delle lavorazioni insalubri, ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., il Sindaco, previo conforme parere motivato del responsabile del Servizio n. 1 può richiedere la presentazione di una dichiarazione di compatibilità ambientale.
- D) Se l'attività lavorativa produce emissioni in atmosfera, dovrà essere presentata copia della domanda e relativa documentazione prescritta ai sensi del D.P.R. 203/89.

In tutti i casi, dovrà essere presentata domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività, secondo quanto prescritto dall'art. 3.1.10.

(Nota dell'ufficio:quanto sopra dovrà essere confrontato e verificato con le modalità e normative oggi vigenti)

3.1.7. Licenza d'uso (omissis).

3.1.8. Domanda per licenza d'uso (omissis).

3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi (omissis).

3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla-osta all'esercizio dell'attività (omissis).

3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni(omissis).

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico (omissis).

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile (omissis).

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici (omissis).

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. SALUBRITA' DEI TERRENI EDIFICABILI

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il sottosuolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato a scopo edificabile l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta.

Il silenzio equivale ad assenso.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali o di adeguata intercapedine.

Le aree dismesse industriali, prima del loro eventuale riutilizzo, o comunque quando rappresentino un rischio potenziale, devono essere bonificate.

Devono comunque essere adottate le cautele necessarie ad evitare qualsiasi danno all'ambiente.

(nota dell'ufficio: il contenuto dell'articolo deve essere integrato con le procedure previste dalla normativa vigente)

3.2.2. PROTEZIONE DALL'UMIDITA'

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allegamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali di sottosuolo.

3.2.3. DISTANZE E SUPERFICIE SCOPERTA'

Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non

inferiore al 30%* per i complessi residenziali e misti e al 15%* per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

(* da riferire alla superficie scoperta del lotto, intesa come superficie fondiaria – superficie coperta)

3.2.4. SISTEMAZIONE DELL'AREA

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. DIVIETO AL RIUSO DEI MATERIALI

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

È altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. INTERCAPEDINI E VESPAI

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. MURI PERIMETRALI

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art. 3.4.51. del presente Titolo (*nota dell'ufficio: il riferimento deve essere aggiornato alla normativa vigente in materia di contenimento dei costi energetici degli edifici e di inquinamento acustico*).

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8. PARAPETTI

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e di cm 100 per tutti gli altri piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi due piani fuori terra e cm 110 per tutti gli altri piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9. GRONDE E PLUVIALI

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi da ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzione di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

È fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI VOLATILI E DI ANIMALI IN GENERE

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, tutte le aperture in genere.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

Capitolo 3

MISURE IGIENICHE E NORME PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri (omissis).

3.3.2. Recinzioni (omissis).

3.3.3. Demolizioni:difesa della polvere (omissis).

3.3.4. Sistemazione aree abbondante (omissis).

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta (omissis).

3.3.6. Rinvenimento dei resti umani (omissis).

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza (omissis).

CAPITOLO 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1 PRINCIPI GENERALI

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2 ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3 TIPOLOGIA DEI LOCALI

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, studio;
- b) Spazi accessori (locali integrativi): sale da gioco, sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande, tavernette, ecc.);
- c) Spazi di servizio (locali di servizio): bagni, spogliatoio, guardaroba, ecc..

A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4. SUPERFICI MINIME

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 25 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'art. 3.4.70 e 3.4.71.

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio, ogni locale destinato a spazio di abitazione deve avere superficie minima di mq 8.

3.4.5. VOLUMI MINIMI AMMISSIBILI PER I SINGOLI LOCALI

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc 24 se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc se per due persone.

3.4.6. NUMERO DI UTENTI AMMISSIBILI

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi dei precedenti art. 3.1.13 e 3.1.14.

3.4.7. ALTEZZE MINIME

Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi Comuni, ai fini del presente articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,10.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.3. l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80.

Gli eventuali spazi di altezze inferiori ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio o deposito.

(Nota dell'ufficio: per il recupero ei sottotetti ai sensi della normativa regionale vigente, valgono le altezze minime e medie previste dalla medesima normativa; l'altezza media di 2,40 dovrà essere garantita, oltre che per l'intero alloggio, per ogni spazio di abitazione come definito al punto a) dell'art. 3.4.3)

3.4.8 ALTEZZE MINIME IN RELAZIONE ALL'ALTITUDINE

Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m 2,55 per gli spazi di abitazione e m 2,20 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi e luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,00 per gli spazi di abitazione e m 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.

Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m 2,40 per gli spazi di abitazione e m 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,90 per gli spazi di abitazione e m 1,70 per gli spazi accessori e di servizio.

In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.6.

Nelle situazioni di cui al presente articolo saranno proporzionalmente riducibili gli indici di cabatura previsti al precedente art. 3.4.5.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.9. SOLEGGIAMENTO

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30 gradi.

3.4.10 AEROILLUMINAZIONE NATURALE

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3. lettera a) e b) devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'areazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

- a) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.22, gli spogliatoi e i ripostigli;
- b) i locali non destinati alla permanenza di persone;
- c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;
- d) attività produttive con particolari esigenze tecnologiche;
- e) uffici e attività commerciali: per quanto riguarda i locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative può essere consentita, per comprovate esigenze tecniche (es. vincoli urbanistici) ed a discrezione del Responsabile del Servizio n°1 l'aeroilluminazione artificiale parziale, ausiliaria a quella naturale. L'aeroilluminazione naturale non può essere comunque inferiore a 1/20 della superficie del pavimento.
- f) locali per attività culturali, ricreative, nonché i pubblici esercizi (vedi art. 3.11.5.);

In tal caso gli spazi di cui alle lettere: a),b),c),d),e),f), devono rispettare i requisiti di condizionamento di cui agli art. 3.4.47. e 3.4.48.

3.4.11. REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA.

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.


Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino ella finestra misurata dal pavimento e quando non esistono ostacoli, come precisato nei successivi art. 3.4.13. e 3.4.15.

3.4.12. SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per un'altezza $p = L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza sulla parete e $L =$ lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema applicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).

SCHEMA ESPLICATIVO SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE



Legenda

L = lunghezza dell'oggetto superiore

p = proiezione dell'oggetto = L/2. Si calcola solo per L > di cm 120.

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione

b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (c = cm 60)

La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 di a.

3.4.13 PRESENZA DI OSTACOLI ALL'AEROILLUMINAZIONE

Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza, (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30 gradi, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.

3.4.14 OBBLIGO DEL PROGETTISTA

E' richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'art. 3.4.4.

3.4.15. CALCOLO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE PER I LOCALI DI PROFONDITÀ MAGGIORE DI 2,5 VOLTE L'ALTEZZA DELLE FINESTRE

Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

3.4.16 REQUISITI DELLE FINESTRE

Le superfici finestate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.4.17. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18 ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Così come previsto all'art. 3.1.8., il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e comunque all'atto della richiesta del nulla-osta per l'esercizio dell'attività, presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestanti il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

(Nota dell'ufficio: vedi anche le norme successive per la richiesta di certificato di agibilità)

3.4.20 NORMATIVA INTEGRATIVA

Oltre le norme generali UNI – CIG di cui alla legge 6 Dicembre 1971 n. 1083 e DD.MM. del 7 Giugno 1973 e 20 Dicembre 1985 come modificati e integrati in successive norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

(Nota dell'ufficio: vedi anche le norme successive)

3.4.21. SUPERFICIE APRIBILE E RICAMBI MINIMI D'ARIA

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non

possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.

3.4.22 STANZE DA BAGNO E W.C.: SUPERFICIE APRIBILE MINIMA PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA.

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq 0,50 per il ricambio dell'aria.

Per i secondi servizi, nel caso siano senza finestre, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.23 CORRIDOI, DISIMPEGNI, ECC.: SUPERFICIE MINIMA APRIBILE PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA.

Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m 10 o superfici non inferiore a mq 20, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell'aria almeno per il periodo d'uso.

Negli altri casi gli spazi di servizio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.24 DEFINIZIONE DI CANNE DI VENTILAZIONE.

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

Nel caso di ventilazione o aspirazioni forzate a servizio di due o più appartamenti il dispositivo meccanico deve essere terminale ed i singoli appartamenti collegati con il sistema di canne multiple come previsto dall'art. 3.4.36 del presente regolamento.

3.4.25. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI: VENTILAZIONE DEI LOCALI

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1000 Kcal/h con un minimo di 100 cmq.

(Nota dell'ufficio: da verificare con eventuali normative di settore entrate in vigore successivamente)

3.4.26 DIVIETI DI INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS

Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3.4.27. INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984 (G.U. – S.O. n. 12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive, in particolare L.46/90 e suo Regolamento di Attuazione e successive integrazioni e modifiche e altre norme di settore vigenti)

3.4.28 INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS: COLLEGAMENTI MOBILI

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive e altre norme di settore vigenti)

3.4.29 APPARECCHI A GAS: TARGHE E ISTRUZIONI

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati sull'avvenuto collaudo;
- c) designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
- e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive e altre norme di settore vigenti)

3.4.30. DEFINIZIONE DI CANNA FUMARIA

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.31. DEFINIZIONE DI CANNA DI ESALAZIONE

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera, assimilabili alle canne fumarie.

3.4.32. ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Tutti i focolari, siano alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.

3.4.33. ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI O FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

3.4.34. COLLEGAMENTI A CANNE FUMARIE O A CANNE DI ESALAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE O DI CAPPE

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamenti di direzione con angoli inadeguati, cioè minori di 120 gradi;
- essere facilmente montabili;
- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive e altre norme di settore vigenti)

3.4.35. ASPIRATORI MECCANICI (VENTOLE): MODALITA' DI INSTALLAZIONE E DIVIETI

E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti di canne collettive non sigillate.

E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive e altre norme di settore vigenti)

3.4.36. LIMITAZIONE A TIRAGGIO

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.37. CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE: DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

DIMENSIONI CANNE FUMARIE

Omissis, vedi normativa di settore vigente in materia

3.4.38. CARATTERISTICHE DELLE CANNE

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.39. MESSA IN OPERA DELLE CANNE FUMARIE

Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiali analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.40. CANNE FUMARIE

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione.

La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa.

L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.41. CANNE FUMARIE COLLETTIVE: CARATTERISTICHE

Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:

- o solo prodotti combustivi provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo prodotti combustivi provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145 gradi.

Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani.

Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

(Nota dell'ufficio: vedi norme successive e altre norme di settore vigente, con cui è obbligatorio integrare le disposizioni di cui sopra; si rammenta l'obbligo di progettazione ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.46/90)

3.4.42. COMIGNOLI: TIPI

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

3.4.43. COMIGNOLI: ALTEZZE ED UBICAZIONI

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di m 8, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell'art. 6 del D.P.R. 1391 del 22dicembre 1970 per gli impianti termici.

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.44. SPESSORE DEI MURI ESTERNI.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è uguale o inferiore a 1 Kcal/h/mq/C.

Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.

(Nota dell'ufficio: i parametri di cui sopra vanno rivisti alla luce delle norme statali e regionali oggi vigenti sull'isolamento termico)

3.4.45. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.

L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi una temperatura dell'area interna pari a 18 gradi C (per un minimo esterno di -7 gradi C)

Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20 gradi C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di calore.-

(Nota dell'ufficio: i parametri di cui sopra vanno rivisti alla luce delle norme statali e regionali oggi vigenti sull'isolamento termico)

3.4.46. L'UMIDITÀ CONDENSA

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di ventilazione sussidiaria.

Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo ½ ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.)..

3.4.47. CONDIZIONAMENTO: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrotermiche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.
- b) temperatura di 20 + 1 grado C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25 – 27 gradi C con U.R. di 40 – 60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7 gradi C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. CONDIZIONAMENTO: PRESE DI ARIA ESTERNA.

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ,ad almeno m 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Nei locali pubblici e/o per uso collettivo, in cui devono essere installati apparecchi registratori scriventi della temperatura ed umidità a funzionamento continuo, facilmente controllabile.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49. Difesa dal rumore (omissis).

3.4.50. Parametri di riferimento (omissis).

3.4.51. Misurazioni e valutazioni (omissis)

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico (omissis)

3.4.52. bis: Norme speciali per l'edificazione nell'area di rispetto aeroportuale (omissis).

3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi (omissis).

3.4.54. Rumorosità degli impianti (omissis).

3.4.55. Rumore da calpestio (omissis).

(Nota dell'ufficio: non si riporta il capitolo in quanto esiste oggi normativa statale e regionale in materia di valutazione di clima e impatto acustico, requisiti acustici passivi degli edifici, ecc.)

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56. OBBLIGO AL CONFERIMENTO

E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

L'Amministrazione Comunale può stabilire su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, norme per la suddivisione dei rifiuti secondo le loro caratteristiche e in relazione allo smaltimento (vetro – carta – putrescibili, ecc.).

Nota dell'ufficio tecnico: quanto richiesto dai presenti articoli deve essere confrontato con le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e le modalità vigenti sul territorio del comune di Pioltello (rivolgersi all'ufficio Ecologia per maggiori dettagli in merito)

3.4.57 DEPOSITI E RACCOGLITORI

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitanti/die come indice minimo. *(nota dell'ufficio tecnico, su indicazione ASL : sacchi da lt 120-240, 100 lt circa 0,50 mq)*

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

(Nota dell'ufficio tecnico: le prescrizioni vanno confrontate con i disposti del Regolamento Edilizio e con le modalità di raccolta differenziata sul territorio comunale)

3.4.58 CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'area viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio, che deve essere smaltita in fognatura.
- 6) devono essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivi (batterie ecc.).

3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori (omissis).

3.4.60. Canne di caduta (omissis).

3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità (omissis).

3.4.62. Deroga (omissis).

3.4.63. Rifiuti non domestici (omissis).

G) SCARICHI

3.4.64. Tipi di scarico (omissis).

3.4.65. Reti interne (omissis).

3.4.66. Acque meteoriche (omissis).

3.4.67. Acque di processo (omissis).

3.4.68. Accessibilità all'ispezione ed al campionamento (omissis).

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti (omissis).

(Nota dell'ufficio tecnico: gli schemi di fognatura dovranno risultare conformi alle schede tecniche messe a punto da ARPA)

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. SERVIZI IGIENICI E STANZE DA BAGNO; DOTAZIONE MINIMA

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da:

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti in unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvengano in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

3.4.71. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI AI SERVIZI IGIENICI

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI A CUCINA

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

- avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza di m 1,80;
- una dotazione di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq 3,00, nonché regolamentare aeroilluminazione propria e avere comunicazione con il locale soggiorno-pranzo.

3.4.73. Acqua potabile (omissis).

3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe (omissis).

3.4.75. Erogazione dell'acqua- rete di distribuzione (omissis).

I)REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.76. Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite (omissis).

3.4.77. Estensione della normativa (omissis).

3.4.78. Regolamentazione generale (omissis).

(Nota dell'ufficio: non si riporta il capitolo, in quanto il riferimento attuale è alla normativa statale e regionale vigente in materia, L.13/89 e DM 236/89, L.R. 6/89 e suo allegato tecnico)

CAPITOLO 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. CAVEDI E CORTILI: CRITERI GENERALI

Eventuale interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. CAVEDI: DIMENSIONI

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedo o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq 6;
- altezza fino a m 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq 9;
- altezza fino a m 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq 12;
- altezza oltre a m 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. CAVEDI: COMUNICAZIONE CON SPAZI LIBERI

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o a passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.

3.5.4. CAVEDI: CARATTERISTICHE

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua. È vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. CORTILI: NORMA DI SALVAGUARDIA

È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

Fatte salve particolari norme più restrittive previste dai regolamenti edilizi comunali, la superficie minima dei cortili non può essere inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che la delimitano.

3.5.6. ACCESSI AI CORTILI

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un' agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7. PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

3.5.8. CANCELLI

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI

Ai veicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10. SUOLO PUBBLICO: NORME GENERALI

Tutte le strade, o altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazioni, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

È proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, su cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO (omissis)

CAPITOLO 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. SOPPALCHI, SUPERFICIE ED ALTEZZA

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2 AEROILLUMINAZIONE DEI SOPPALCHI

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui il capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza.

Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. SEMINTERRATI E SOTTERRANEI: DEFINIZIONI

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. CARATTERISTICHE D'USO DEI LOCALI SEMINTERRATI O SOTTERRANEI

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/grad C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al capitolo 4 del presente Titolo
- c) adeguate condizioni di aereoilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 e 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

3.6.5. AUTORIZZAZIONE ALL'USO A SCOPO LAVORATIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI O SOTTERRANEI

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. SOTTOTETTI: ISOLAMENTI E LICENZA D'USO

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare lo 0,5 Kcal/h/mq/gradi C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

(Nota dell'ufficio: vedi normativa regionale sul recupero dei sottotetti; per quanto concerne l'isolamento termico ed altri parametri, vedi la normativa statale e regionale vigente in materia)

3.6.7. SCALE DI USO COLLETTIVO A SERVIZIO DI PIU' ALLOGGI: AEROILLUMINAZIONE

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE SCALE DI USO COLLETTIVO

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino – alzata pedata e pianerottoli – nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. SICUREZZA DELLE SCALE DI USO COMUNE

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.

3.6.10. LARGHEZZA DELLE SCALE

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20 riducibili a m 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m 0,80.

3.6.11. DIMENSIONI DI SCALE A USO COMUNE

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm, massima cm 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

(Nota dell'ufficio: le presenti norme devo essere integrate con le norme in materia di barriere architettoniche)

3.6.12. SCALE A CHIOCCIOLA

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m 1,20.

(Nota dell'ufficio: le presenti norme devo essere integrate con le norme in materia di barriere architettoniche)

3.6.13. CHIUSURA DELLE SCALE A USO COMUNE

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9. qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

CAPITOLO 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali (omissis)

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere (omissis)

3.7.2. Requisiti di abitabilità (omissis)

3.7.3. Servizi igienici (omissis)

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc. (omissis)

B) CASE APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti (omissis)

C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI

3.7.6. Caratteristiche (omissis).

3.7.7. Alloggi Agro-turistici (omissis).

D) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche (omissis).

3.7.9. Ospizi: definizione e caratteristiche (omissis).

CAPITOLO 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale (omissis).

3.8.1. Cubatura minima (omissis).

3.8.2. Servizi (omissis).

3.8.3. Requisiti (omissis).

3.8.4. Divieto di fumare (omissis)

CAPITOLO 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. Autorizzazione (omissis).

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. Numero utenze ammissibili (omissis).

3.9.3. Cabine-spogliatoio – Numero minimo, caratteristiche, dotazione (omissis).

3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima(omissis).

3.9.5. Docce (omissis).

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti (omissis).

3.9.7. Pronto soccorso (omissis)

3.9.8. Luoghi di ristorazione (omissis)

B) ALBERGHI DIURNI

3.9.9. Superficie minima dei locali (omissis)

3.9.10. Servizi igienici (omissis)

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti(omissis)

3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento(omissis)

3.9.13. Aerazione(omissis)

3.9.14. Condizionamento(omissis)

3.9.15. Locali depositi(omissis)

3.9.16. Disinfezione(omissis)

3.9.17. Cambio biancheria(omissis)

3.9.17bis. Altre prestazioni dell'albergo diurno(omissis)

C).PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.9.18. Caratteristiche della vasca(omissis)

3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche(omissis)

3.9.20. Alimentazione delle piscine(omissis)

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto(omissis)

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso(omissis)

3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua(omissis)

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro(omissis)

3.9.25. Accesso in vasca(omissis)

3.9.26. Uso della cuffia(omissis)

3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente(omissis)

3.9.28. Capienza della vasca(omissis)

3.9.29. Tipi di spogliatoi(omissis)

3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione(omissis)

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca(omissis)

- 3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei wc (omissis)**
- 3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei wc (omissis)**
- 3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi (omissis)**
- 3.9.35. Insonorizzazione (omissis)**
- 3.9.36. Obblighi del gestore (omissis)**
- 3.9.37. Zone riservate ai tuffi (omissis)**
- 3.9.38. Pronto soccorso (omissis)**
- 3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori (omissis)**
- 3.9.40. Deposito materiale (omissis)**

CAPITOLO 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

- 3.10.1. Definizione e norme generali (omissis).**
- 3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi (omissis).**
- 3.10.3. Dotazione di acqua potabile (omissis).**
- 3.10.4. Scarichi (omissis).**
- 3.10.5. Rifiuti solidi (omissis).**
- 3.10.6. Ricoveri per animali: procedure (omissis).**
- 3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri (omissis).**
- 3.10.8. Stalle (omissis).**
- 3.10.9. Porcili (omissis).**
- 3.10.10. Pollai e conigliare (omissis).**
- 3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio (omissis).**

CAPITOLO 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. NORME GENERALI

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti o altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

3.11.2 ISOLAMENTO

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3 SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm 70; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e

impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo 2.

(Nota dell'ufficio: vedi prescrizioni di cui alla scheda tecnica fognature e scheda tecnica pavimentazioni di ARPA)

3.11.4. PAVIMENTAZIONE

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto di almeno 15 cm rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso.

Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente areato, di altezza non inferiore a cm 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1 si potrà derogare dall'obbligo del vespaio, previa richiesta scritta di deroga, da presentarsi in fase di domanda di concessione edilizia.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. ILLUMINAZIONE

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ed 1/10 se a livello della copertura, con tetti preferibilmente tipo *shed*.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

Il rapporto di aeroilluminazione dovrà essere adeguatamente aumentato nel caso di sviluppo di polveri, vapori, gas o qualsiasi sostanza nociva. In caso di locali di lavoro con altezza concessa con deroga art. 6 D.P.R. 303/56, inferiore a 3 m, l'illuminazione deve essere calcolata come per le civili abitazioni.

Possono essere, parzialmente o totalmente, dotati di aeroilluminazione artificiale i locali che, per comprovata necessità tecnologica, non possono essere aerati ed illuminati naturalmente.

In caso di guasto dell'impianto di condizionamento, i locali dovranno essere evacuati.

Per quanto riguarda i locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative può essere consentita, per comprovate esigenze tecniche (es. vincoli urbanistici) ed a discrezione del Responsabile del Servizio n. 1, l'aeroilluminazione artificiale parziale, ausiliaria a quella naturale.

L'aeroilluminazione naturale non può essere comunque inferiore a 1/20 della superficie del pavimento.

L'aerazione forzata deve prevedere volumi d'aria esterna adeguati. (come da allegato).
Revisione UNI-CTI 5104-63.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato, allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, apertura a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

3.11.6. DOTAZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno e lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come locale spogliatoio.

In tutti i casi in cui sia prevista assunzione di mano d'opera superiore a 3 unità si fa divieto di usare l'antibagno come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiori di 3, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione di servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un'ulteriore gabinetto.

Il numero totale di gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo a turca.

(Nota dell'ufficio: è fatta salva specifica normativa di settore in materia)

3.11.7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato come spogliatoio, essendo ammissibile per la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

(Nota dell'ufficio: è fatta salva specifica normativa di settore in materia; per i requisiti dei servizi igienici, le prescrizioni di cui sopra devono essere integrate dalle norme sulle barriere architettoniche)

3.11.8. CARATTERISTICHE DEGLI SPOGLIATOI: SUPERFICI MINIME

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di 1 mq per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aero-illuminazione naturale, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

3.11.9 SPOGLIATOI: DOTAZIONE MINIMA

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali e

contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze mediante passaggi coperti.

3.11.10. MENSE: CARATTERISTICHE

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudiciati non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12 PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 3.1.10 e 3.1.11. presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei o comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1 alla aerazione, alla eliminazione e alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14. ISOLAMENTO ACUSTICO

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

(Nota dell'ufficio: le prescrizioni di cui sopra possono essere superate dalla normativa statale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico).

CAPITOLO 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI, ED ATTIVITA' AFFINI.

3.12.0. Campo di applicazione (omissis).

3.12.1. Lavanderie: autorizzazione (omissis).

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido (omissis).

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali (omissis).

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione(omissis).

3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria (omissis).

3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria (omissis).

3.12.7. Biancheria infetta (omissis).

3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini:autorizzazioni(omissis).

3.12.9. Caratteristiche dei locali (omissis).

3.12.10. Attività in ambienti privati (omissis).

3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria (omissis).

3.12.12. Attività di tosatura animali: autorizzazione (omissis).

CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche (omissis).

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche (omissis).

CAPITOLO 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali (omissis).

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione (omissis).

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni(omissis)

CAPITOLO 15

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione (omissis).

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori (omissis)

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta (omissis).

3.15.4. Approvvigionamento idrico (omissis).

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche (omissis).

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari (omissis)

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto(omissis)

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi (omissis)

3.15.9. Pronto soccorso (omissis)

3.15.10. Altri servizi (omissis)

3.15.11. Rinvio (omissis)

